

STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' adeguata, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione Culturale denominata "**Associazione SUFI EARTH SPIRIT**". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore (ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione Associazione Sufi Earth Spirit Ente Terzo Settore, in sigla Associazione Sufi Earth Spirit ETS. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria.

L'associazione ha sede in Olbia, via Paluneddu n.1 San Pantaleo.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2, è dunque sempre vietata la distribuzione degli utili. L'associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o comunque denominate, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso Comune. In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- Ambiente: Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione delle risorse naturali con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e)



- Cultura: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della pratica del volontariato (lettera i).

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa intende operare nei settori ambiente e cultura, favorendo lo sviluppo di una migliore qualità di vita, benessere e maturazione umana, spirituale e fisica dell'individuo nella sua interezza di mente, corpo, anima, allo stesso tempo in armonia con l'ambiente, ecosostenibile ed equosolidale, valorizzando e tutelando la natura e allo stesso tempo assolvendo la funzione sociale della maturazione e dello sviluppo umano attraverso la crescita personale, una maggiore consapevolezza e attenzione nel rapporto con la natura, le piante, gli animali, le persone - i propri simili e se stessi - e le risorse naturali.

L'associazione per raggiungere le proprie finalità svolge le seguenti attività:

- Proporsi come luogo d'incontro in un ambiente tipico del paesaggio gallurese, assolvendo la funzione sociale di riconnessione con la natura, con il paesaggio e con la cultura del luogo;
- Organizzare e tenere corsi, eventi di gruppo e attività collettive, nonché ritiri di silenzio, con particolare attenzione a:
 - l'insegnamento e la promozione di uno stile di vita sano, ecosostenibile ed equosolidale,
 - il movimento dell'ecologia profonda ('deep ecology') con particolare attenzione alla sapienza tradizionale della Gallura,
 - pratiche di meditazione, quest'ultime basate su diversi approcci e tradizioni, in particolare sulla ecologia profonda e la saggezza dei sufi e la loro visione profonda della natura.
- Permettere alle persone di vivere con tutti i sensi la natura tipica gallurese che circonda la sede dell'associazione e di entrare in profonda sintonia con essa, tramite varie attività, tra cui la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- Organizzare delle escursioni per vivere a stretto contatto con la natura esplorando i dintorni, cioè il paesaggio, i monumenti naturali, i siti archeologici, i luoghi di culto antichi, le chiese, i paesi galluresi con i loro eventi tradizionali. In modo da non perdere la cultura antica del posto.
- Proporsi come luogo d'incontro, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana, attraverso l'ideale dello sviluppo personale e della crescita interiore;



- Collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

L'organo deputato alla individuazione delle suddette attività è il Consiglio Direttivo, che dovrà giustificare la sussidiarietà o strumentalità delle attività eventualmente esercitate.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra possono essere svolte dall'associazione tramite le prestazioni volontarie dei propri aderenti, in maniera gratuita, non sono consentiti rimborsi di tipo forfettario ma solo rimborsi per spese effettivamente sostenute e documentate.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e qualora eletto dell'Organo di Controllo.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;

- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Laddove sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati,



Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali rielezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci dietro semplice richiesta scritta, presentata all'associazione possono avere accesso ai libri sociali e a tutti gli atti che riguardano l'associazione.

La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi Consigliere, che entro 15 giorni dovrà rispondere alla richiesta indicando i modi ed il giorno di consultazione.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) l'Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 4) il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'assemblea;
- 5) l'Organo di Revisione se deliberato dall'assemblea o previsto per legge.

L'Organo di Controllo e di Revisione vengono obbligatoriamente nominati nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del D. Lgs 117/2017.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera le eventuali quote associative;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti l'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci (maggioranza inderogabile)

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo viene nominato tra i soci, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che vengono ratificati dalla prima riunione utile dell'assemblea dei soci e rimangono in carica fino allo scadere della carica dell'intero Consiglio Direttivo. Ove la maggior parte dei componenti di nomina assembleare venga meno e scenda al di sotto del minimo, quindi al di sotto di 3 membri, il Presidente o un Consigliere dovrà prontamente convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed eventuale Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;



- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 4 (quattro) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio Direttivo si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'assemblea, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e il potere di firma. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che

lo impegnano verso l'esterno, senza nessuna limitazione. Qualora l'associazione voglia imporre in futuro delle limitazioni, secondo l'art 26 comma 7 d.lgs 117/17 dovrà darne comunicazione al RUNTS attraverso la pubblicazione nel suddetto registro altrimenti non saranno opponibili ai terzi, sempre che non si provi che i terzi ne fossero a conoscenza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.



ART.13 ORGANO DI CONTROLLO (facoltativo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - (Revisione legale dei conti)

L'istituto della revisione legale viene istituito per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del terzo Settore, con la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del Cts del D. Lgs 117/2017.

ART.15 ESTINZIONE O SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento o estinzione dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 c.1 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

